

Codice DB1406

D.D. 14 ottobre 2011, n. 2645

**R.D. 523/1904-Proroga dell'autorizzazione idraulica n. 27/2010 (D.D. n. 963 del 12/4/2010), per la realizzazione di uno stramazzo laterale in sponda sx del rio Ceresole, a valle dell'attraversamento di Via Ceresole in Comune di Carmagnola, a parziale modifica del coronamento dell'arginatura già oggetto di precedente autorizzazione idraulica n. 3734 (D.D. n. 1662 del 6/12/2002). Ditta: Comune di Carmagnola.**

In data 31/08/2011, il Comune di Carmagnola, ripartizione OO.PP., appalti e contratti, (omissis), ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica n. 27/2010, rilasciata da questo Settore con Determinazione Dirigenziale n. 963 del 12/04/2010.

Le opere da realizzare in sponda sinistra del rio Ceresole, a valle dell'attraversamento di Via Ceresole in Comune di Carmagnola, come rappresentate negli elaborati progettuali allegati al provvedimento autorizzativo sopra richiamato, consistono in:

- formazione di ciglio sfiorante mediante demolizione di un tratto dell'esistente muratura in c.a. per una lunghezza complessiva di 52,7m circa ed altezza 90cm, dotato di stramazzo centrale ottenuto mediante demolizione di un ulteriore tratto di muratura di lunghezza 10m ed altezza 30cm;
- formazione di scarico di fondo nell'esistente muratura mediante demolizione della stessa per una sezione di 50x50cm.

Il progettista delle opere ing. Franco Peccia Galletto con nota acquisita in data 23/09/2011 al protocollo di questo Settore con il n. 71725, ha dichiarato che lo stato dei luoghi e gli interventi che interferiscono con il sedime demaniale del rio Ceresole, risultano immutati rispetto a quanto indicato nel progetto autorizzato.

In data 12/10/2011 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali allegati all'autorizzazione idraulica n. 27/2010, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta tuttora ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto l'art. 13 della L.R. 23/08;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

- vista la L.R. 12/2004 e il Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004 sulla gestione del demanio idrico;
- vista la precedente autorizzazione idraulica n. 27/2010, assunta con determinazione dirigenziale n. 963 in data 12/04/2010;
- visto l'art. 6 della suddetta autorizzazione con il quale veniva fissato in mesi 18 (diciotto) a decorrere dalla data di ricevimento della autorizzazione stessa, il termine massimo entro il quale dovevano essere eseguiti i lavori;
- vista la domanda di proroga presentata in data 31/08/2011 dal Comune di Carmagnola e le motivazioni in essa addotte;
- vista la successiva nota acquisita in data 23/09/2011 al protocollo di questo Settore con il n. 71725, in cui il progettista delle opere ing. Franco Peccia Galletto, ha dichiarato che lo stato dei luoghi e gli interventi che interferiscono con il sedime demaniale del rio Ceresole, risultano immutati rispetto a quanto indicato nel progetto autorizzato

*determina*

di concedere, ai soli fini idraulici, al Comune di Carmagnola – (omissis), la proroga dell'autorizzazione idraulica n. 27/2010, assunta con determinazione dirigenziale n. 963 in data 12/04/2010, subordinatamente all'osservanza di quanto segue:

1. la proroga ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'ultimazione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
2. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni già contenute nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. 963 del 12/04/2010 con cui questo Settore ha rilasciato l'autorizzazione idraulica n. 27/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Salvatore Martino Femia